



Privacy e Videosorveglianza



Novità dal Garante Privacy



Novità videosorveglianza



In materia di rapporti fra privacy e videosorveglianza, al di là dei principi generali fissati dal codice in materia di protezione dei dati personali, bisogna fare riferimento al provvedimento generale dell'Autorità Garante datato 8 aprile 2010 che ha sostituito il provvedimento generale del 29 aprile 2004.



Novità videosorveglianza



Il nuovo provvedimento ha introdotto importanti novità in considerazione:

- dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.);
- dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno Incentivato l'uso di telecamere.



Principi Generali



Il provvedimento del Garante ha dettato dei principi di carattere generale validi sia per i soggetti pubblici che per quelli privati adottati nel rispetto di quelle fondamentali prescrizioni in tema di privacy, di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.



Principi Generali



Innanzitutto è importante chiarire che l'installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili.



Principi Generali



Se è vero che il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l'adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l'accertamento degli illeciti è anche vero che l'installazione di sistemi di videosorveglianza non deve però violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al codice in materia di protezione dei dati personali.



Principi Generali



La raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.



Informativa



I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere **informati con cartelli**, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) **collegati alle forze di polizia** richiedono uno **specifico cartello informativo**, sulla base del modello elaborato dal Garante.

Le telecamere installate a **fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica** non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.



Conservazione



Le immagini registrate possono essere **conservate** per **periodo limitato** e fino ad un **massimo di 24 ore**, fatte salve **speciali esigenze di ulteriore conservazione** in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.



Conservazione



Per **attività particolarmente rischiose** (es. banche, videosorveglianza esercitata dai comuni per esigenze di sicurezza urbana) è ammesso un tempo più ampio, che **non può superare comunque la settimana**.

Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a **verifica preliminare del Garante**.



Sistemi Integrati



Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "In remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle Immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.



Sistemi Intelligenti



Per i sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.



Luoghi di Lavoro



Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).



Tutela delle Persone e delle Proprietà

Tutela delle persone e della proprietà

Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.



Misure di Sicurezza



Un riferimento specifico è dedicato anche alle misure di sicurezza. Quindi i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).



Sanzioni



Particolarmente pesanti sono le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento (art. 162 comma 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali) al di là della configurazione di eventuali illeciti penali.



Cartellonistica



**E' OBBLIGATORIO SEGNALERE CON ADEGUATA CARTELLONISTICA
LA PRESENZA DI AREE O LOCALI SOTTOPOSTI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA**